



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento - termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione delle memorie – art. 32 ter, comma 4, CGS previgente – non perentorietà

## **Descrizione**

Secondo l'art. 32 ter, comma 4, del previgente codice di giustizia sportiva «Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell'incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicano le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare». In relazione alla suddetta norma ed al relativo termine di trenta giorni nello stesso previsto, questa Corte federale, con orientamento consolidato, ha escluso la natura perentoria di tale termine (ex multis: Corte federale d'appello, SS.UU., n. 65 /2016-2017 Corte federale d'appello, SS.UU., n.92/2016-2017; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 102-2016/2017; Corte federale d'appello, Sezione IV, n. 140/2016-2017). Tale è stato anche l'orientamento del Collegio di garanzia dello sport (decisione n. 25-2017).

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 30/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Sferrazza

## **Riferimenti normativi**

art. 32 ter, comma 4, CGS previgente;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 030 CFA del 19 ottobre 2020 (Procura Federale Interregionale-Sig. Carlomagno Francesco-Sig. Tabaku Sajmir-A.S. Scanzano)**